

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, IL NIDO	
	D'INFANZIA BARBAPAPA' DI VIGNOLA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE	
	ATTIVITA' CONSEQUENTI ALL'ADESIONE ALLA MISURA PER	
	L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE A.E. 2025-26 –	
	PROGRAMMA FSE+2021-2027 (D.G.R. N. 796/2025)	
	L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 06 (sei) del mese di novembre , con la	
	presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986	
	nr. 131,	
	TRA	
	L'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n.	
	02754930366) con sede in Vignola (MO), Via Bellucci 1, rappresentata nella	
	persona del Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott. Marco Antonioli, che	
	agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima in	
	esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione n.6 del 06/08/2024, di seguito	
	denominata semplicemente "Unione"	
	E	
	La Sig.ra Caterina Segata, nata a <i>omissis</i> il <i>omissis</i> , la quale interviene nel presente	
	atto quale legale rappresentante del Consorzio di cooperative Vignolazerosei	
	con sede legale in Bologna, Via Cristina da Pizzano, n. 5, C.F. e P.I. n.	
	02787231204, titolare e gestore del Nido d'infanzia privato Barbapapà con sede	
	in Vignola, Via Don G. Pellegrini;	
	PREMESSO	
	- che la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 796 del 26/05/2025,	
	ha approvato la misura per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle	
	famiglie frequentanti i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati	
		1

	convenzionati per bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2025-2026 –	
	Programma FSE Plus 2021-2027 -, che prevede, fra l'altro, l'erogazione di risorse a	
	Comuni e Unioni di Comuni per abbattere le rette di frequenza corrisposte dalle	
	famiglie di bambini frequentanti nidi pubblici e privati convenzionati;	
	- che l'ammissione al beneficio per le famiglie i cui figli frequentano Nidi privati è	
	consentita se il posto da loro occupato risulta oggetto di convenzionamento tra gli	
	stessi Nidi e i Comuni/Unioni di Comuni;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle procedure necessarie	
	per consentire la fruizione del beneficio previsto dalla misura prevista dalla DGR n.	
	796 del 26/05/2025 per favorire l'accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie	
	frequentanti i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati convenzionati per	
	bambini in età 0-3 anni per l'anno educativo 2025-2026. In particolare si vuole	
	consentire la riduzione della retta mensile di frequenza anche a quelle famiglie che	
	occupano posti non già convenzionati con l'Unione presenti nel Nido infanzia	
	Barbapapà autorizzato al funzionamento ed accreditato.	
	Per poter beneficiare dell'agevolazione prevista dalla misura regionale, le famiglie	
	dovranno avere tutti i requisiti previsti dalle disposizioni regionali, cui si rimanda	
	integralmente.	
	Art. 2 – Finalità	
	Scopo della convenzione è di ampliare il sistema di servizi educativi del territorio	
	attraverso l'ampliamento dei posti convenzionati nel Nido Barbapapà, al fine di	
	contrastare le disparità territoriali e favorire le opportunità di tutti i bambini di	
	fruire di servizi educativi sostenendo l'accessibilità ai servizi stessi, tramite	
		2

	l'abbattimento delle rette di frequenza.	
	Art. 3 – Obblighi dell'Unione	
	L'Unione si impegna a:	
	1. garantire a tutte le famiglie che hanno iscritto i loro figli al Nido Barbapapà,	
	una riduzione sulla retta mensile di frequenza per tutti i mesi dell'anno	
	educativo 2025/2026 da settembre a giugno,	
	2. operare la quantificazione di tale copertura applicando la percentuale di sconto	
	deliberata dall'Unione per i propri utenti, nelle seguenti modalità:	
	- applicazione alle rette da corrispondere per i 15 posti privati della	
	percentuale di sconto deliberata dall'Unione alle rette stabilite per i posti già	
	convenzionati, avendo come riferimento, qualora la retta del servizio educativo	
	privato sia maggiore della retta massima dell'Unione, la retta massima	
	applicata agli utenti dell'Unione,	
	3. erogare al Nido Barbapapà mensilmente la quota delle mancate entrate dovute	
	alla riduzione delle rette, dietro presentazione di fattura e riscontro sulla	
	effettiva frequenza degli aventi diritto. La quota relativa ai mesi di Settembre e	
	Ottobre verrà erogata in un'unica tranche,	
	4. tenere i rapporti con la Regione per la rendicontazione della misura e	
	provvedere alla predisposizione e all'invio della documentazione richiesta;	
	Art .4 – Obblighi del gestore	
	Il gestore si impegna a:	
	1. trasmettere all'Unione l'elenco di tutti i bambini iscritti al Servizio educativo,	
	con indicazione della retta, del regime di frequenza e della residenza;	
	2. comunicare all'Unione il sistema tariffario previsto per l'anno educativo 2025-	
	26;	
		3

	3. informare gli iscritti dell'adesione alla misura per favorire l'accesso e ridurre	
	gli oneri a carico delle famiglie frequentanti i servizi educativi per l'infanzia	
	pubblici e privati convenzionati approvata dalla DGR 796 del 26/05/2025;	
	4. raccogliere l'ISEE dalle famiglie;	
	5. trasmettere all'Unione l'elenco dei residenti nell'Unione aventi diritto al	
	contributo, con indicazione dell'ISEE e della retta di frequenza assegnata.	
	L'Unione provvederà a quantificare e comunicare al gestore il contributo	
	finalizzato a ridurre la retta;	
	6. emettere fattura mensile alle famiglie con retta ridotta in base alla percentuale	
	comunicata dall'Unione e al regolamento di frequenza del Servizio educativo;	
	7. emettere fattura mensile all'Unione di importo pari alla minore entrata dovuta	
	allo sconto alle famiglie, allegando copia delle fatture emesse agli utenti.	
	8. collaborare con l'Unione per la predisposizione della rendicontazione alla	
	Regione, fornendo l'eventuale documentazione richiesta per la trasmissione in	
	Regione.	
	Art. 5 - Durata della convenzione	
	La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2025/26 (scadenza	
	30/06/2026).	
	Art. 6 – Inadempienza e risoluzione della Convenzione	
	I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione che dei	
	Servizi Educati, verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare	
	insieme il componimento della vertenza.	
	I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza	
	all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel	
	caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo	
		4

	restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al	
	soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.	
	In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due	
	contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.	
	Art. 7- Controversie	
	Per tutte controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione	
	del presente atto è competente il Foro di Modena	
	Art. 8 -Codice di comportamento dei dipendenti	
	I gestori sono tenuti a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo	
	svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento	
	dei dipendenti dell'Unione approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n.	
	13 del 23.01.2014 così come aggiornato con deliberazione di Giunta n. 23 del	
	24.02.2022, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente	
	indirizzo:	
	http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_g	
	enerali/atti_generali/index.htm	
	Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la	
	decadenza della presente convenzione.	
	Art. 9 - Spese ed oneri della convenzione	
	I gestori sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai	
	conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione	
	vigente. Sono a carico dei gestori tutte le spese inerenti la stipulazione della	
	presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26	
	aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in	
	caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tasa fissa di cui all'art. 10 tariffa	
		5

	parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la	
	registrazione.	
	Art 10- Trattamento dei dati personali	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione ai trattamenti	
	dei dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, si impegnano ad agire	
	secondo i principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,	
	da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo	
	all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di	
	sicurezza adeguato. Dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le	
	informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati	
	personali. I gestori, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di	
	legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione.	
	Art.11 – Registrazione e spese	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R.	
	26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..	
	La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella	
	del D.P.R. 131/86.	
	Il presente atto composto da numero 6 (sei) pagine scritte per intero, viene	
	sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito	
	elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di	
	Castelli.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Per l'Unione Terre di Castelli Dott.Marco Antonioli	
	Per VignolaZerosei Consorzio di cooperative Dott.ssa Caterina Segata	
		6